

SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA

REGOLAMENTO DIDATTICO

- ART. 1 NORME GENERALI
- ART. 2 OBBLIGHI DEGLI ALLIEVI
- ART. 3 PERCORSO INTEGRATIVO
- ART. 4 DIDATTICA FRONTALE
- ART. 5 DIDATTICA INTERATTIVA
- ART. 6 ACCESSO AI CORSI INTERNI
- ART.7 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
- ART.8 PIANI DI STUDIO
- ART. 9 TUTOR
- ART. 10 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
- ART.11 STANDARD QUALITATIVI
- ART. 12 COLLOQUIO ANNUALE
- ART.13 VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA DIDATTICA
- ART.14 ATTIVITÀ DI STUDIO E DI RICERCA FUORI SEDE
- ART.15 ESAMI DI LICENZA
- ART.16 ESAMI DI LICENZA MAGISTRALE
- ART.17 DIPLOMA SUPPLEMENT
- ART.18 ASPETTATIVA
- ART.19 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 – NORME GENERALI

- 1.** Gli allievi vincitori del concorso pubblico bandito annualmente per l'ammissione ai Corsi Ordinari integrativi della Scuola acquisiscono lo *status* di allievo ordinario e lo mantengono, ove rispettino i requisiti del presente Regolamento e del Regolamento del Collegio Universitario di "Villa S. Saverio" (residenza della Scuola Superiore), fino al conseguimento del diploma di licenza o di licenza magistrale.
- 2.** L'attività didattica della Scuola, integrativa e complementare a quella universitaria, è organizzata in due Classi. Alla Classe delle Scienze umanistiche e sociali appartengono gli allievi ordinari iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale di ambito giuridico, economico, politico-sociale ed umanistico. Alla Classe delle Scienze Sperimentali appartengono gli allievi ordinari iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale di ambito scientifico, medico, ingegneristico.

ART. 2 – OBBLIGHI DEGLI ALLIEVI

- 1.** Gli allievi ordinari, salvo eventuali deroghe stabilite dal Presidente, sono tenuti ad adempiere a tutti gli obblighi didattici stabiliti dal presente regolamento, nonché a risiedere, per tutto il percorso di studi,

presso la Residenza della Scuola Superiore di Catania, secondo quanto disposto dal Regolamento del Collegio Universitario di "Villa S. Saverio".

2. Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta la decadenza immediata dallo *status* di allievo ordinario.

ART. 3 – PERCORSO INTEGRATIVO

1. Il percorso integrativo della Scuola Superiore di Catania è caratterizzato da:

Didattica frontale

- corsi interdisciplinari
- corsi specialistici
- corsi strumentali
- corsi di laboratorio

Didattica interattiva

- corsi seminariali tematici
- attività di ricerca/tirocinio
- certificazione di una lingua straniera

2. La frequenza dei corsi integrativi, dei corsi seminariali tematici e delle attività di ricerca/tirocinio è obbligatoria ed è certificata dal docente attraverso apposito registro. Si considera regolarmente frequentante l'allievo presente almeno all'ottanta per cento delle lezioni o degli incontri previsti nell'ambito di ogni attività.

3. Tutti i corsi integrativi, i corsi seminariali tematici e le attività di ricerca/tirocinio prevedono una verifica finale dell'apprendimento, le cui modalità sono definite dal docente/coordinatore, con il relativo rilascio di CFU.

4. Agli esami relativi ai corsi interdisciplinari, specialistici e strumentali corrisponde una valutazione in trentesimi, con possibile attribuzione della lode. Agli esami relativi ai corsi di laboratorio, ai corsi seminariali tematici, all'attività di ricerca/tirocinio e ai corsi di lingua straniera propedeutici alla certificazione corrisponde una idoneità con giudizio. Su parere favorevole del docente, è possibile ripetere l'esame una sola volta.

5. Non è consentito frequentare lo stesso corso interno per più di una volta.

ART. 4 – DIDATTICA FRONTALE

I corsi di Didattica frontale tenuti alla Scuola Superiore hanno una durata di 35 ore, con attribuzione di 5 CFU e sono articolati come segue:

corsi interdisciplinari: sono indirizzati ad allievi con profili curriculari diversi, appartenenti ad entrambe le Classi e si propongono l'obiettivo di contribuire alla crescita culturale degli allievi attraverso la trattazione di temi e contenuti a carattere trasversale.

corsi specialistici: si propongono l'obiettivo di integrare la preparazione universitaria con l'approfondimento di temi specifici, afferenti agli ambiti disciplinari di riferimento degli allievi frequentanti, anche nell'ottica di favorire il precoce avvio della loro attività di ricerca.

corsi strumentali: indirizzati agli allievi di primo anno di entrambe le Classi, si propongono l'obiettivo di fornire una adeguata preparazione di base a tutti gli allievi ordinari. Tra i corsi strumentali è sempre attivato un corso di informatica.

corsi di Laboratorio: indirizzati agli allievi del primo biennio appartenenti ad entrambe le Classi, si propongono l'obiettivo di avviare gli allievi alla ricerca, con particolare attenzione alla ricerca di gruppo.

Ogni allievo nel percorso quinquennale deve seguire e superare 10 corsi di Didattica frontale per un totale di 350 ore, di cui 7 interdisciplinari o specialistici, 1 strumentale e 2 di laboratorio per un totale di 50 CFU. Per gli allievi di Medicina e Chirurgia il percorso prevede un corso frontale in più per un totale di 55 CFU.

ART. 5 – DIDATTICA INTERATTIVA

Le attività di didattica interattiva offerta dalla Scuola si propongono le seguenti finalità:

corsi seminariali tematici: sono indirizzati agli allievi appartenenti ad entrambe le Classi dal primo all'ultimo anno del percorso integrativo della Scuola Superiore. Obiettivo dei corsi seminariali tematici è quello di contribuire alla crescita culturale degli allievi attraverso la trattazione di temi individuati all'inizio di ogni anno accademico. Annualmente vengono svolte 50 ore di attività seminariale, con attribuzione di 2 CFU.

attività di ricerca/tirocinio: è svolta dagli allievi dal terzo anno al penultimo anno del percorso integrativo della Scuola Superiore presso Laboratori di ricerca accreditati/strutture ospedaliere/aziende, con l'obiettivo di inserirli in gruppi di ricerca, equipe mediche o aziendali ed implementare la loro formazione alla ricerca.

Il primo periodo di attività di ricerca/tirocinio annuale è di 50 ore, con attribuzione di 2 CFU, mentre i periodi successivi al primo sono di 75 ore annuali con attribuzione di 3 CFU.

certificazione di una lingua straniera: gli allievi di entrambe le Classi sono tenuti a raggiungere il livello avanzato di una lingua straniera (di norma la lingua inglese), con il conseguimento della relativa certificazione rilasciata da un "testing point" autorizzato. Per livello avanzato di lingua inglese si intende il livello C1, secondo i criteri del *Common European Framework (CEF)*.

Ai fini del conseguimento della certificazione a livello avanzato e della conseguente attribuzione di 21 CFU, gli allievi dovranno seguire corsi di lingua della durata di 70 ore l'anno per complessivi 3 anni. Le modalità di deroga legate al conseguimento della certificazione di livello avanzato entro il terzo anno sono disciplinate da apposite circolari interne.

Gli allievi ordinari in possesso di una certificazione linguistica di livello avanzato (secondo i criteri del *Common European Framework*) rilasciata da un "testing point" autorizzato possono richiedere l'eventuale esonero dalla frequenza dei corsi di lingua straniera e il riconoscimento automatico di 21 CFU.

Per il complesso della Didattica interattiva, gli allievi devono raggiungere nel quinquennio un totale di 36 CFU (41 per gli allievi di Medicina e Chirurgia).

ART. 6– ACCESSO AI CORSI INTEGRATIVI INTERNI

1. Compatibilmente con la disponibilità di idonee strutture logistiche e previa autorizzazione del Presidente della Scuola, studenti universitari esterni alla Scuola, iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, Master, Dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione, possono frequentare in qualità di uditori i corsi attivati dalla Scuola, ad eccezioni dei corsi di lingua straniera.

2. Gli studenti uditori devono presentare richiesta formale di frequenza al corso di loro interesse alla segreteria studenti della Scuola, anche per via telematica.

3. Gli studenti uditori possono richiedere la certificazione della frequenza, ma non possono in alcun caso essere ammessi a sostenere l'esame finale di valutazione.

ART. 7– PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

La proposta formativa della Scuola è approvata dal Comitato Scientifico, che delibera entro il mese di settembre.

ART. 8 - PIANI DI STUDIO

- 1.** Entro il 31 ottobre di ogni anno, gli allievi sono tenuti a presentare il loro piano di studio annuale, universitario e interno, controfirmato dal Tutor o dal Coordinatore di Classe.
- 2.** Gli allievi sono tenuti a superare, complessivamente gli esami di 10 corsi che si elevano a 11 se iscritti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.
- 3.** Gli allievi sono, inoltre, tenuti a frequentare e ottenere un giudizio di idoneità per i corsi seminariati tematici annuali e per l'attività di ricerca/tirocinio effettuata a partire dal terzo anno.
- 4.** Gli allievi sono, altresì, tenuti ad ottenere la certificazione a livello avanzato di una lingua straniera (livello C1 secondo i criteri del *Common European Framework*) rilasciata da un testing point autorizzato. Le modalità di rimborso delle spese sostenute sono regolate da apposite circolari interne.
- 5.** Gli allievi ordinari possono frequentare in qualità di uditori, con la possibilità di sostenere l'esame finale, i corsi interni attivati presso la Scuola.
- 6.** Gli eventuali esami sostenuti in sovrannumero non concorrono al calcolo della media. L'avvenuto superamento degli esami in sovrannumero viene certificato dal *Diploma Supplement*.
- 7.** Gli allievi non possono richiedere, ai fini della carriera universitaria, il riconoscimento dei corsi interni inseriti nel piano di studio interno della Scuola Superiore.

ART. 9– TUTOR

- 1.** Il Tutor è un professore o un ricercatore di ruolo dell'Università di Catania o degli enti pubblici di Ricerca operanti in convenzione con essa, operativo nell'ambito della ricerca scientifica. Il Tutor assiste lo studente nel percorso formativo e ne favorisce il precoce avvio all'attività di ricerca.
- 2.** Il Tutor di ciascun allievo è nominato annualmente dal Presidente, sentito il Coordinatore della Classe di riferimento.

ART. 10– REQUISITI PER L'AMMISSIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

- 1.** Ai fini della ammissione al secondo, terzo e quarto anno, gli allievi sono tenuti a maturare entro il 31 ottobre di ciascun anno:
 - a)** almeno il settanta per cento dei CFU previsti nei corrispondenti anni di corso dal piano di studi universitario;
 - b)** almeno il settanta per cento dei CFU previsti nei corrispondenti anni di corso dal piano di studi universitario e ai quali corrisponda una valutazione finale in trentesimi;
 - c)** tutti gli esami dei percorsi integrativi interni previsti nei corrispondenti anni di corso;
 - d)** gli eventuali CFU residui vanno maturati entro il 31 ottobre dell'anno successivo.
- 2.** Entro il 31 ottobre del terzo anno, gli allievi iscritti ai corsi di Laurea sono tenuti a maturare, oltre a quanto previsto dalla lett. c) del comma 1, tutti i CFU previsti dagli ordinamenti dei rispettivi corsi di Laurea per il triennio di corso, ad esclusione di quelli corrispondenti alla prova finale per il conseguimento del titolo, che potrà essere sostenuta entro la data ultima prevista per la regolare iscrizione ai corsi di Laurea magistrale.

3. La percentuale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è innalzata all'ottanta per cento per l'ammissione al quinto anno e, per i soli allievi iscritti ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, al sesto anno.

4. Entro il 31 ottobre dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari cui sono iscritti, gli allievi dei corsi di Laurea magistrale e di Laurea magistrale a ciclo unico sono tenuti a sostenere tutti gli esami relativi ai corsi integrativi interni. Il conseguimento del titolo di studio universitario deve avvenire entro il termine ultimo definito dall'Ateneo per mantenere lo *status* di studente in corso. In ogni caso gli allievi sono tenuti a lasciare la Scuola entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso.

ART. 11- STANDARD QUALITATIVI

1. L'ammissione degli allievi agli anni successivi al primo è subordinata alla valutazione del profitto conseguito nei corsi universitari e nei corsi integrativi interni e al rispetto dell'obbligo di residenzialità nel corso dell'anno accademico precedente.

2. Con riferimento ad entrambe le tipologie di corsi di cui al comma 1, la media riportata dall'allievo non deve essere inferiore a 27/30, mentre la votazione minima non deve essere inferiore a 24/30.

3. Al fine di consentire la verifica dei suddetti requisiti, è fatto obbligo all'allievo di comunicare alla segreteria della Scuola, anche per via telematica, entro cinque giorni dalla data delle relative prove: la votazione in trentesimi riportata negli esami universitari e in quelli interni; gli esiti delle verifiche del profitto e i giudizi riportati in tutte le attività formative universitarie e interne; la votazione finale riportata in sede di conseguimento della Laurea e della Laurea magistrale.

ART. 12- COLLOQUIO ANNUALE

Il regolare svolgimento dei corsi formativi integrativi e di ricerca è valutato dalla Scuola tramite un colloquio annuale, da tenersi nel mese di marzo, nel corso del quale il Coordinatore di Classe incontra ogni singolo allievo e il rispettivo Tutor.

ART. 13- VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA DIDATTICA

La Scuola verifica costantemente l'efficacia e l'efficienza del processo formativo attraverso un sistema di valutazione interna mirato anche a garantire coerenza con le normative nazionali e i regolamenti di Ateneo. Al fine di monitorare la qualità dell'attività formativa erogata e la sua rispondenza agli obiettivi della Scuola, vengono altresì somministrati agli allievi questionari per acquisire la loro valutazione sulle attività didattiche e seminariali.

ART. - 14 ATTIVITÀ DI STUDIO E DI RICERCA FUORI SEDE

1. Per attività di studio e di ricerca fuori sede si intendono tutte le attività di avviamento alla ricerca scientifica coerenti con il contenuto del piano di studio approvato ed integrative rispetto alla didattica impartita presso la Scuola. Tali attività possono essere svolte sia in Italia che all'estero, presso Enti pubblici o privati e possono essere finalizzate anche alla sperimentazione dei futuri percorsi professionali.

2. La Scuola favorisce la partecipazione dei propri allievi alle attività di studio e di ricerca fuori sede, con particolare attenzione alla mobilità internazionale, con appositi contributi finanziari, nei limiti della disponibilità di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Le modalità di autorizzazione degli allievi per la partecipazione alle suddette attività nonché i criteri per l'attribuzione dei contributi e il riconoscimento delle spese sono disciplinate da apposite circolari interne.

4. Sulla base di una richiesta preventivamente approvata dal Coordinatore di Classe, la frequenza di corsi presso altre Università italiane o straniere e presso altre Scuole Superiori Universitarie, può essere riconosciuta ai fini della carriera interna dell'allievo.

ART. 15– ESAMI DI LICENZA

1. In caso di interruzione degli studi presso la Scuola, gli allievi che abbiano conseguito la Laurea nei tempi previsti dal presente Regolamento, possono conseguire il diploma di Licenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'ultimo anno di corso.

2. L'esame finale di licenza si svolge di fronte ad una Commissione nominata dal Presidente della Scuola e composta da un numero massimo di 7 membri, di cui fanno comunque parte: il Relatore; almeno un esperto riconosciuto nelle materie oggetto della tesi, che funge da Controrelatore; il Presidente o uno dei Coordinatori di Classe.

3. Condizione per il conseguimento del Diploma di Licenza è l'aver superato gli esami finali di almeno quattro corsi interni, e il corso strumentale, nonché di aver ottenuto la certificazione a livello avanzato di una lingua straniera e i crediti per le attività seminariali e di laboratorio dei primi 3 anni.

4. Tempi e modalità di svolgimento sono definite da apposita circolare interna.

5. Per l'esame di licenza vengono rilasciati 6 CFU. Il percorso triennale della scuola si conclude, pertanto, con il rilascio di 70 CFU.

ART. 16– ESAMI DI LICENZA MAGISTRALE

1. Gli allievi conseguono il diploma di Licenza magistrale della Scuola dopo aver conseguito la Laurea Magistrale o la Laurea Magistrale a ciclo unico e comunque entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'ultimo anno di corso.

2. L'esame finale di licenza magistrale si svolge di fronte ad una Commissione nominata dal Presidente della Scuola e composta da un numero massimo di 7 membri, di cui fanno comunque parte: il Relatore; almeno un esperto riconosciuto nelle materie oggetto della tesi, che funge da Controrelatore; il Presidente o uno dei Coordinatori di Classe.

3. Condizione per il conseguimento del Diploma di Licenza Magistrale è l'aver superato gli esami finali di tutti i corsi interni previsti e aver maturato i CFU corrispondenti a tutte le attività formative del percorso integrativo.

4. Tempi e modalità di svolgimento sono definite da apposita circolare interna.

5. Per l'esame di licenza magistrale vengono rilasciati 14 CFU. Il percorso totale della Scuola Superiore di Catania prevede, pertanto, il rilascio di 100 CFU (110 per gli allievi di Medicina e Chirurgia).

ART. 17– DIPLOMA SUPPLEMENT

1. La Scuola Superiore di Catania rilascia, unitamente al titolo finale, il *Diploma supplement*, certificato integrativo del titolo conseguito al termine degli studi svolti presso la Scuola, contenente i dati ufficiali sulla carriera dello studente e sul numero dei CFU conseguiti.

2. Il *Diploma supplement* fornisce, anche in lingua inglese, i dati identificativi dell'allievo, le informazioni relative al titolo di studio e all'istituzione che lo rilascia, le informazioni relative al livello del titolo di studio (ciclo, durata e requisiti di ammissione), le informazioni sul curriculum e sui voti ottenuti dall'allievo con informazioni sul sistema di votazione, altre informazioni eventualmente richieste ai fini dell'accesso a ulteriori programmi di studio e di ricerca o per l'accesso alle professioni.

ART. 18- ASPETTATIVA

- 1.** Per gravi motivi familiari o di salute che richiedano un periodo di inattività e/o di cura non inferiore a tre mesi, nonché nei casi di gravidanza, il Presidente può concedere agli allievi interessati un periodo di aspettativa, durante il quale gli obblighi didattici di cui al presente Regolamento vengono sospesi, così come l'obbligo di residenzialità.
- 2.** Le relative richieste, corredate, nelle ipotesi di malattia e/o infortunio, da adeguata certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato, devono essere consegnate alla Segreteria della Scuola all'inizio dei previsti periodi di sospensione.
- 3.** Conclusi i periodi di aspettativa di cui ai commi precedenti, il Coordinatore di Classe, di concerto con il Tutor dell'allievo, definisce le modalità di recupero degli obblighi didattici e formativi degli allievi interessati.

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente ed entra in vigore nell'anno accademico 2021-2022. Esso trova immediata applicazione nei confronti di tutti gli allievi, a prescindere dalla data della loro ammissione alla Scuola. È fatta salva la possibilità per chi si sia avvalso della deroga prevista dall'art. 11, comma 2, del precedente Regolamento didattico, di proseguire il percorso integrativo della Scuola Superiore di Catania, di sostenere gli esami previsti e di conseguire il Diploma di Licenza/Licenza Magistrale.